



MEMO

**Data Act
Regolamento (UE)
2023/2854**



Il Data Act

Il **Data Act** – Regolamento (UE) 2023/2854 – è entrato in vigore l’11 gennaio 2024, ma le sue disposizioni sono effettivamente applicabili all’interno degli Stati UE, seppure con un regime graduale (v. **Timeline** a pag. 5), a partire dal **12 settembre 2025**.

Il **Data Act** si inserisce nella più generale **Strategia dell’Unione Europea in materia di dati** e mira in particolare a:

- a) Garantire a imprese e consumatori l’**accesso ai dati** generati da un prodotto connesso o da un servizio correlato;
- b) Facilitare la condivisione dei dati, favorendo **portabilità** e **interoperabilità** dei servizi digitali;
- c) Regolare l’accesso ai dati da parte delle **autorità pubbliche**.

Ambito di applicazione e finalità

Il Data Act riguarda:

- Soggetti **pubblici** e **privati**;
- Dati **personal**i, ossia qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, come da definizione del GDPR;
- Dati **non personal**i, ossia tutti i dati diversi dai dati personali.

Le **principali finalità** dei diversi Capi del Data Act sono:

- Il Capo II – **Condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa** – riguarda i dati relativi a prestazioni, uso e ambiente di prodotti connessi (ad es. IoT) e servizi correlati (inclusi gli assistenti virtuali) e prevede che tali dati siano accessibili



all’utente per impostazione predefinita;

- Il Capo III – **Obblighi per i titolari dei dati tenuti a mettere a disposizione i dati a norma del diritto dell’Unione** – riguarda tutti i dati del settore privato la cui condivisione è prevista da un obbligo normativo e disciplina le modalità con le quali tali dati devono essere messi a disposizione dei destinatari, a condizione eque, ragionevoli e non discriminatorie;
- Il Capo IV – **Clausole contrattuali abusive relative all’accesso ai dati e al relativo utilizzo tra imprese** – riguarda tutti i dati del settore privato il cui accesso è regolato da contratti tra imprese (ad es. acquisto e vendita di servizi digitali) e introduce una disciplina specifica contro le clausole contrattuali abusive in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo nei rapporti B2B;
- Il Capo V – **Mettere i dati a disposizione di enti pubblici sulla base di necessità eccezionali** – disciplina la messa a disposizione dei dati a favore di enti pubblici, della Commissione, della Banca Centrale Europea e degli Organismi dell’UE al ricorrere di emergenze pubbliche o altre situazioni di interesse pubblico;
- Il Capo VI – **Passaggio tra servizi di trattamento dei dati** – riguarda tutti i dati trattati nell’ambito di servizi digitali, stabilendo un framework completo per facilitare il passaggio tra fornitori di servizi cloud, eliminando gli ostacoli tecnici, contrattuali e commerciali che impediscono la mobilità dei dati;
- Il Capo VII – **Accesso governativo e trasferimento internazionali di dati non personali** – riguarda i dati non personali detenuti nell’UE ed è finalizzato a garantirne la protezione dall’accesso illecito da parte di autorità di Paesi terzi;
- Il Capo VIII – **Interoperabilità** – favorisce la creazione di spazi comuni europei dei dati, nonché l’interoperabilità nell’uso parallelo dei servizi di trattamento dei dati e, più in generale, dei servizi in cloud.



Prossime attività per le aziende

Salva la necessità di **effettuare specifici assessment** per verificare quali Capi del Data Act, ed in che misura, si applicano a ciascuna realtà, in termini generali si raccomanda alle società che **forniscono o utilizzano IoT o servizi digitali** di:

- Verificare che i **prodotti connessi** (ad es. **IoT**) ed i **servizi correlati** siano progettati e forniti in modo tale che i dati, compresi i metadati necessari a interpretare e utilizzare i dati, siano, per impostazione predefinita, **accessibili all'utente** in modo facile, sicuro, gratuito, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- Verificare che i propri contratti in materia di utilizzo o fornitura di prodotti o servizi digitali non contengano **clausole abusive** in materia di accesso e utilizzo dei dati. In particolare, tutti i contratti **conclusi dopo il 12 settembre 2025** dovranno rispettare le previsioni del Capo IV del Data Act;
- Dotarsi di procedure per la **gestione delle richieste di accesso ai dati** da parte di enti pubblici a fronte di emergenze pubbliche o altri casi di interesse pubblico;
- Verificare che i contratti in materia di fornitura di servizi cloud **non prevedano ostacoli al cambio di fornitore** e che siano disponibili **procedure per la portabilità dei dati** che garantiscano termini ragionevoli, assistenza e continuità operativa, nonché un **registro online aggiornato** con informazioni dettagliate sulle strutture e i formati dei dati;
- Verificare la sussistenza di **dati esentati dagli obblighi di esportazione**, in quanto la loro condivisione comporterebbe un rischio di **violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o dei segreti commerciali**.



Rapporto con il GDPR

Il Data Act fa salvo il diritto UE e nazionale sulla **protezione dei dati personali**. Gli articoli 4 e 5 del Data Act integrano gli articoli 15 e 20 del GDPR, creando **diritti di accesso** e di **portabilità** potenziati per il contesto IoT. In ogni caso, a fronte di conflitti, prevale la normativa sulla protezione dei dati personali.

Autorità competente e sanzioni

L'Italia è chiamata a stabilire l'**Autorità nazionale competente** per il Data Act e le **sanzioni** per la sua inosservanza entro il **12 settembre 2025**.

Timeline

Il Data Act si applica a partire dal **12 settembre 2025**, salve le seguenti specifiche:

- Gli obblighi relativi alla **progettazione e fabbricazione dei prodotti connessi** (ad es., IoT) e dei servizi correlati si applicano a prodotti e servizi immessi sul mercato da medie e grandi imprese dopo il **12 settembre 2026**;
- Il capo III – **Obblighi per i titolari dei dati tenuti a mettere a disposizione i dati a norma del diritto dell'Unione** – si applica agli obblighi di condivisione entrati in vigore dal **12 settembre 2025**;
- A partire dal **12 settembre 2027** il Capo IV – **Clausole contrattuali abusive relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo tra imprese** – si applica anche ai contratti conclusi prima del 12 settembre 2025, a condizione che siano a tempo indeterminato o scadano dopo l'11 gennaio 2034.

Contattaci per ulteriori approfondimenti



Tonucci & Partners

Team IT & Privacy

Because we care

ITALIA

Roma
Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 36227.1
F +39 06 3235161
mail@tonucci.com

Milano
Via Gonzaga, 5
20123 (MI)
T +39 0285919.1
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padova
Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Prato
Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

Trieste
Via Del Coroneo, 33
34133 (TS)
T +39 040 366419
F +39 040 0640348
trieste@tonucci.com

Foggia Via Vincenzo Lanza,
14 71121 (FG)
T +39 0881 707825
F +39 0881 567974
foggia@tonucci.com

ALBANIA

Tirana
Torre Drin - Rruga Abdi Toptani
1001 (TR)
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest
Clădirea Domus II
Str. Șirbei Vodă nr. 114-116
Etaj 2, Sector 1
010119 București
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com